

A.S. 3584

"Le disposizioni in materia di organismi collegiali, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpretano nel senso che ne restano esclusi dal campo applicativo quelli di carattere tecnico di elevata specializzazione incardinati nell'ambito dell'amministrazione dell'interno, indispensabili ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, nonché dell'incolumità pubblica."

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

*L'emendamento è volto a confermare espressamente la permanenza delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di quelle per le sostanze esplosive ed infiammabili, della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e di quelle tecniche nazionali, regionali e provinciali in materia antincendi, istituite nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno per le indispensabili funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e dell'incolumità pubblica.*

*L'intervento è finalizzato, pertanto, ad eliminare l'attuale incertezza sull'esistenza in vita dei richiamati organismi collegiali, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali, già operanti in regime di proroga presso pubbliche Amministrazioni, ai competenti uffici delle medesime Amministrazioni, escludendo peraltro, implicitamente, quelli di carattere tecnico e di elevata specializzazione, che per le professionalità, anche esterne alle Amministrazioni, di cui sono composte, non possono essere assorbite all'interno delle stesse Amministrazioni.*

*Si tratta, infatti, di organismi, sia centrali che periferici dell'Amministrazione dell'interno che, in forza di specifiche previsioni di legge, tra cui quelle contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esprimono pareri di ordine strettamente tecnico o adottano atti propedeutici al conseguimento di titoli autorizzatori o abilitativi, allo scopo di assicurare livelli adeguati di sicurezza.*

*Con la norma di interpretazione autentica si conferma che tali organismi, che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione dalla richiamata disposizione normativa e, conseguentemente, dalla relativa soppressione.*

*L'interpretazione autentica in questione è coerente, tra l'altro, a quanto già affermato dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 2408 del 2010, in riferimento alla sopravvivenza di organismi collegiali a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 68 del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato dal citato articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. In quella sede il Consiglio di Stato ha escluso la soppressione di organismi che richiedono precipue cognizioni specialistiche e che sono caratterizzati da indubbi tratti di autonomia potendo esprimere il proprio parere in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato.*